



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 14/01/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ENERGIE RINNOVABILI RETI ED EFFICIENZA ENERGETICA 21 dicembre 2015, n. 54**

Proroga del termine di inizio lavori della Determinazione Dirigenziale n. 11 del 2 marzo 2015 di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe nel Comune di Foggia, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso nei Comuni di Foggia e Troia (Fg), ai sensi dei co. 3 e 4 di cui all'art. 12 del D.Lgs387/2003. Società Eco Puglia Energia S.r.l., con sede legale Via Napoli, 6/b - 71122 Foggia.

### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

- alla Società Eco Puglia Energia S.r.l., con sede legale Via Napoli, 6/b - 71122 Foggia con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 2 marzo 2015 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe nel Comune di Foggia e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione

dell'impianto stesso nei Comuni di Foggia e Troia, ai sensi dei comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003;

- in data 15 maggio 2013 con nota acquisita al prot. AOO\_089 - 4894 - 23.5.2015 del Servizio ecologia, la Società Eco Puglia Energia S.r.l. a causa del mancato inizio dei lavori nel periodo di efficacia della determinazione dirigenziale n. 201/2010, aveva formulato istanza di proroga;
- la stessa Autorizzazione Unica è condizionata, prima dell'inizio dei lavori, all'acquisizione del nulla osta del servizio Ecologia della Regione Puglia in merito all'efficacia del parere di compatibilità ambientale in quanto la prima determinazione dirigenziale di VIA n. 201/2010 veniva annullata dal TAR Bari mentre la seconda determinazione dirigenziale di VIA n. 43 del 2.3.2012 con il riesame della precedente stabilisce la compatibilità di otto aerogeneratori su 47 fissando l'inizio di validità della stessa per i tre anni successivi;
- il Servizio Ecologia con nota prot. AOO\_089 del 01.06.2015 - 0007656 riscontra la nota 4687 del 3.4.2015 con la quale la società Eco Puglia Energia S.r.l. richiedeva "di dichiarare la decorrenza dell'efficacia del rilasciato parere di compatibilità ambientale a far data dal rilascio della A.U." chiarendo di non essere preposto al rilascio di qualsiasi nullaosta in merito all'efficacia del parere di compatibilità ambientale in contrasto a quanto scritto nel provvedimento di autorizzazione Unica n. 11/2015 e precisando che la determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia n. 201/2010 non è prorogabile in quanto annullata dal TAR Bari;
- la società Eco Puglia Energia S.r.l. con nota del 28.7.2015 depositava presso il Servizio Ecologia istanza di riesame della nota prot. AOO\_089 del 1.6.2015 - 0007656;
- la società Eco Puglia Energia S.r.l. con nota 5.8.2015 acquisita agli atti al prot. AOO\_159 - 18.8.2015 - 0003485 formulava richiesta di proroga del termine di ventiquattro mesi del termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 11/2015;
- con nota del 31.07.2015, acquisita al prot. n. AOO\_089\_10940 del 04.08.2015 del Servizio Ecologia, la Società proponente riscontrava la nota prot. n. 7656/2015 del Servizio Ecologia invitando il Dirigente del Servizio Ecologia a riesaminare l'istanza formulata dalla Eco Puglia Energia S.r.l. dichiarando la decorrenza dell'efficacia del rilascio del parere di compatibilità ambientale a far data dell'A.U. n. 11/2015;
- con nota prot. AOO-089 - 4/9/2015 - 0011902 il Servizio Ecologia chiedeva alla Avvocatura Regionale di voler svolgere circostanziato approfondimento giuridico e rendere parere legale in ordine al rilascio dell'efficacia del provvedimento di compatibilità ambientale avanzata dalla società Eco Puglia Energia S.r.l.;
- con nota prot. AOO-024 - 11/9/2015 - 12252 l'Avvocatura Regionale chiariva che in esecuzione della sentenza del TAR Bari n.952/2011 il Servizio Ecologia aveva adottato la nuova determinazione dirigenziale n. 43 del 2.3.2012 nella quale si dà atto che ...ai fini dello svolgimento del riesame e conformemente all'indirizzo espresso dal Tar Bari in casi analoghi la rinnovazione istruttoria inerisce quelli aerogeneratori che nella determinazione dirigenziale n. 201/2010 non sono stati esclusi dalla procedura di VIA, in tal modo facendo salvi gli effetti favorevoli e non contestati dalla determina di screening e, pertanto pare potersi evincere che risulta necessario dar corso all'istanza di proroga del parere ambientale di cui alla determina n. 201/2010 ed all'esito del relativo procedimento adottare il provvedimento di proroga, ricorrendone le condizioni;
- con nota prot. AOO\_159 - 16.10.2015 - 0004175 il Servizio Energia comunicava la sospensione del procedimento di proroga del termine di inizio lavori relativo alla A.U. n. 11/2015, viste le osservazioni e le motivazioni trasmesse dalla Società, dal Servizio Ecologia e dall'Avvocatura Regionale, in attesa che il Servizio Ecologia si esprima in maniera definitiva sull'efficacia del proprio provvedimento di compatibilità ambientale n. 201/2010 riesaminata con determinazione ambientale n. 43/2012;
- con nota prot. AOO\_089 - 5.11.2015 - 14909 il Servizio Ecologia trasmetteva la determinazione dirigenziale n. 375 del 20.10.2015 con la quale concede una proroga del termine di efficacia della determinazione dirigenziale n. 201/2010 di procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di

impatto ambientale, annullata dal Tar Bari con sentenza n. 952/2011 e confermata con determinazione dirigenziale del Servizio Ecologia n. 43 del 2.3.2012 di riesame convalidando 8 su 47 aerogeneratori;  
- con nota dell'11.11.2015 acquisita agli atti prot. n. AOO\_159 - 11.11.2015 - 0004537, la società Eco Puglia Energia S.r.l. preso atto che il Servizio ecologia con determinazione dirigenziale n. 375/2015 ha disposto di "concedere una proroga del termine di efficacia della determinazione dirigenziale n. 201/2010, invitava l'Ufficio Energia a riattivare il procedimento e concluderlo nei termini di legge;

Premesso che:

- non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell'Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 11 del 2/03/2015;
- che tali pareri confluiti nell'Autorizzazione Unica hanno una validità che permane anche nelle tempistiche di proroga richiesta.
- la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall'art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che "I termini di cui ai commi 18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."
- il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico - ambientali (V.I.A. - Screening - Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell'autorizzazione, che restano disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto:

- che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 11 del 2 marzo 2015 è stata pubblicata sul BURP n. 35 del 12.3.2015;
- che in data 2.3.2015 è stata notificata mediante PEC alla società la Determinazione Dirigenziale di A.U. 11 del 2 marzo 2015;
- che l'inizio dei lavori a far data dalla prima pubblicazione sul BURP era previsto entro il 2 settembre 2015;
- dell'insussistenza di precedenti proroghe accordate;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, di concedere proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi che viene pertanto fissato al 2 settembre 2017;

come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 54 del 21/12/2015 a firma di Felice Miccolis agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti e con espresso riferimento alla sussistenza della garanzie richieste o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è relativo unicamente alla proroga dell'efficacia del provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED

## INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

## DETERMINA

### Art. 1)

Di prendere atto delle comunicazioni PEC acquisite agli atti d'ufficio con prot. n. AOO\_159 - 18.08.2015 - 0003485 e n. AOO\_159 - 11.11.2015 - 0004537, delle motivazioni in esse contenute in merito alla richiesta di proroga dei termini di inizio lavori dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe, nel Comune di Foggia nonché le opere connesse le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Foggia e Troia, ai sensi del comma 3 e 4 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Eco Puglia Energia S.r.l., con sede legale Via Napoli, 6/b - 71122 Foggia.

Di concedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/2012, la proroga del termine di inizio lavori di 24 mesi; pertanto il nuovo termine è fissato al 2 settembre 2017;

### Art. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

### Art. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

### Art. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei

lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, fermo restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R. n.31/2008;

Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;

- il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;

- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;

- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere

opposta in nessun caso all'Ente garantito.

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 5)

La Sezione Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Servizio Energia e Reti Energetiche provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società e ai Comuni di Foggia e Troia.

Art. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente di Sezione

Giuseppe Rubino

---